

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 12 gennaio 2023

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.2-2023

REGIME FORFETTARIO – LIMITI FATTURATO - CHIARIMENTI

LEGGE “FINANZIARIA” 2023 – SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ (PARTE 1: MATERIA FISCALE ED AGEVOLATIVA)

NUOVI LIMITI DI FATTURATO PER L’INGRESSO O LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

A integrazione e parziale rettifica della precedente circolare n. 1, si sottolinea che gli incassi di riferimento per l’anno 2022 per la verifica del mantenimento del regime forfettario anche per l’anno 2023 in corso ammontano a 85.000 €.

Pertanto le ditte individuali e i professionisti che nel 2022 erano in regime forfettario e hanno percepito, nel medesimo anno, compensi o ricavi non superiori a 85.000 € (rapportati ad anno) hanno diritto a rimanere nel regime forfettario anche nel 2023.

LEGGE FINANZIARIA 2023 – SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ (PARTE 1: MATERIA FISCALE ED AGEVOLATIVA)

Vengono indicati in sintesi gli aspetti principali delle novità introdotte dalla “legge Finanziaria per il 2023” riguardanti aspetti fiscali ed agevolativi. La parte relativa ad aspetti di definizioni fiscali, contenzioso e vari, verrà tratta di una seconda circolare).

1) FLAT TAX INCREMENTALE

Per il solo anno di imposta 2023, viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfettario, di cui alla L. 190/2014.

La condizione di non aver applicato il regime forfettario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali. Come detto più sopra, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

In ogni caso, la base imponibile, oggetto di imposta sostitutiva al 15% non può essere superiore a 40.000,00 euro.

2) AUMENTO DEI LIMITI DEI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

- 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);

- 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.

3) ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere **entro il 30.9.2023.**

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Imposte indirette

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e delle imposte ipotecaria e catastale fisse.

4) RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, **entro il 15.11.2023**, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota unica del 16%**.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023;

oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

5) CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – AMBITO APPLICATIVO

Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, **opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.**

Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP.

Le modifiche si applicano dal periodo d'imposta 2022 (in particolare, sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi).

6) DETRAZIONE BONUS MOBILI

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, per le spese sostenute nell'anno 2023.

Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.

7) CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE ENERGIIVORE E NON ENERGIIVORE

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure del:

- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023 oppure cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti.

8) CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

9) RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

- presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
- non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

- di tipo ipotecario;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
- stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023;
- di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;
- finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

10) BONUS PSICOLOGO

Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-*quater* co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, con un limite massimo di 1.500,00 euro per persona

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento,

Cordialmente

Paolo Torazza

Alberto Papone